

XIX legislatura

**A.S. 1274:**

**“Conversione in legge del decreto-legge  
19 ottobre 2024, n. 155, recante misure  
urgenti in materia economica e fiscale e  
in favore degli enti territoriali”**

ottobre 2024  
n. 202



servizio del bilancio  
del Senato





SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – X @SR\_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2024). Nota di lettura, «A.S. 1274: “Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali”». NL202, ottobre 2024, Senato della Repubblica, XIX legislatura

## INDICE

<b>Capo I Interventi economici in materia di investimenti e lavoro.....</b>	<b>1</b>
Articolo 1 ( <i>Rifinanziamento di autorizzazioni di spesa</i> ) .....	1
Articolo 2 ( <i>Rifinanziamento Ape sociale 2024</i> ) .....	2
Articolo 3 ( <i>Misure in favore di grandi eventi</i> ) .....	3
Articolo 4 ( <i>Misure relative al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i> ).....	5
Articolo 5 ( <i>Misure urgenti in materia di Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato</i> ) .....	7
Articolo 6 ( <i>Disposizioni in materia di PNRR</i> ) .....	9
<b>Capo II Disposizioni fiscali .....</b>	<b>14</b>
Articolo 7 ( <i>Modifiche al decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024 e del decreto legislativo del 12 febbraio 2024, n. 13</i> ).....	14
Articolo 8 ( <i>Modifiche al credito d'imposta ZES</i> ).....	17
<b>Capo III Disposizioni in materia di enti territoriali .....</b>	<b>18</b>
Articolo 9 ( <i>Somme da riconoscere alle autonomie territoriali</i> ).....	18
<b>Capo IV Disposizioni finanziarie e finali.....</b>	<b>19</b>
Articolo 10 ( <i>Disposizioni finanziarie</i> ).....	19



**CAPO I**  
**INTERVENTI ECONOMICI IN MATERIA DI INVESTIMENTI E LAVORO**

**Articolo 1**  
***(Rifinanziamento di autorizzazioni di spesa)***

Il comma 1 incrementa le risorse destinate a Rete ferroviaria Italiana - RFI S.p.A. per la manutenzione straordinaria nell'ambito del contratto di programma parte servizi di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di 250 milioni di euro per l'anno 2024.

Il comma 2 incrementa l'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria Italiana - RFI S.p.A di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, di 750 milioni di euro per l'anno 2024.

Il comma 3 incrementa il Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 8 luglio 1998, n. 230, di 220 milioni di euro per l'anno 2024.

Il comma 4 incrementa le risorse destinate ad ANAS S.p.A. per il finanziamento del contratto di programma 2021-2025 di cui all'articolo 1, comma 397, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, di 183 milioni di euro per l'anno 2024.

Il comma 5 incrementa il fondo per gli investimenti ANAS, di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di 117 milioni di euro per l'anno 2024, da destinare:

- a) per 30 milioni di euro agli interventi di manutenzione straordinaria di sicurezza;
- b) per 74 milioni di euro al programma "ponti, viadotti e gallerie";
- c) per 13 milioni di euro agli interventi di ripristino della viabilità delle strade danneggiate dal sisma.

Il comma 6 provvede agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.520 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 10.

**La RT** descrive il contenuto della norma.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

*(milioni di euro)*

Co.	Descrizione	e/snat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto				
			2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
1	Incremento del finanziamento concesso al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, di cui all'art. 1, c. 86, della L. 266/2005	S	K	250				250				250			
2	Finanziamento del contratto di programma RFI, di cui all'art. 1, c. 396, della L. 234/2021 - parte servizi	S	K	750				750				750			
3	Incremento del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'art. 19, c. 1, della L. 230/1998	S	C	220				220				220			

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
4	Incremento risorse destinate ad ANAS S.p.A. per la definizione del contratto di programma 2021-2025 di cui all'art. 1, c. 397, della L. 234/2021	S	K	183				183				183			
5	Incremento fondo per gli investimenti ANAS, di cui all'art. 1, c. 868, della L. 208/2015	S	K	117				117				117			

**Al riguardo**, in merito agli incrementi delle risorse in conto capitale recati ai commi 1, 2, 4 e 5, atteso che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari reca effetti simili su tutti i saldi di finanza pubblica e limitati all'anno 2024, andrebbero esposte i motivi di tale rappresentazione, in quanto le spese in conto capitale in genere hanno una rappresentazione differente sui tre saldi di finanza pubblica e, in particolare, un effetto ridotto e diluito negli anni sui saldi del fabbisogno ed indebitamento netto rispetto al saldo netto da finanziare. Andrebbe quindi confermata la previsione di un pagamento integrale entro il 2024.

Per i profili di copertura si rinvia alle osservazioni recate all'articolo 10.

## **Articolo 2** **(Rifinanziamento Ape sociale 2024)**

Il comma 1 incrementa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge n. 232 del 2016 (relativa al cd. Ape sociale) di 20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 10 milioni di euro per l'anno 2028. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 10.

**La RT** afferma che la disposizione si rende necessaria, sulla base degli elementi di monitoraggio acquisiti in sede di specifiche Conferenze dei servizi, per poter effettuare con esito positivo la Conferenza dei servizi relativa al terzo scrutinio per la prestazione c.d. Ape sociale. Sulla base di valutazioni derivanti dai predetti elementi si rende, infatti, necessario il rifinanziamento nelle misure previste al fine di poter riconoscere l'accesso alla prestazione per le domande relative al terzo scrutinio dell'anno 2024.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

*(milioni di euro)*

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
1	Rifinanziamento APE Sociale, di cui all'art. 1, c. 186, della L. 232/2016	S	C		20	30	50		20	30	50		20	30	50

**Al riguardo**, atteso che gli oneri relativi all’APE sociale sono correlati a limiti di spesa, peraltro assistiti dal consueto meccanismo di monitoraggio e salvaguardia dei medesimi limiti, non vi sono osservazioni da formulare, anche se sarebbe auspicabile l’acquisizione di dati volti a chiarire se e in quale misura le sopravvenute esigenze finanziarie scaturiscono da più prolungati periodi medi di erogazione dell’APE prima del raggiungimento dei requisiti pensionistici (tale componente sembrerebbe certa, alla luce dell’andamento non decrescente negli anni dei nuovi oneri) e/o da trattamenti più elevati di quanto previsto e/o dall’opportunità di accogliere ulteriori domande di accesso rispetto a quelle preventivate nella RT all’articolo 1, commi 136 e 137, della legge di bilancio per il 2024 (12.500 soggetti per il 2024).

### **Articolo 3** ***(Misure in favore di grandi eventi)***

Il comma 1, al fine di assicurare l’organizzazione e lo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, incrementa di 25 milioni di euro, per l’anno 2024, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 564, della legge n. 178 del 2020.

Il comma 2, al fine di consentire al Comitato Italiano Paralimpico di provvedere ai propri fini istituzionali a fronte dei maggiori costi relativi alla XVII edizione dei Giochi Paralimpici 2024, incrementa di 4 milioni di euro, per l’anno 2024, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 190, della legge n. 190 del 2014, relativa alla promozione e allo sviluppo della pratica sportiva di base e agonistica delle persone con disabilità.

Il comma 3 autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2024 in favore di Roma Capitale per le esigenze connesse allo svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica.

Il comma 4 autorizza la spesa di 500.000 per l’anno 2024 per l’organizzazione in Italia della Conferenza internazionale per la ricostruzione dell’Ucraina.

Il comma 5 provvede agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 33,5 milioni di euro per l’anno 2024, ai sensi dell’articolo 10.

**La RT** si limita a descrivere i commi da 1 a 3 e 5, mentre con riferimento all’autorizzazione di spesa di 500.000 euro per l’anno 2024 di cui al comma 4, da destinare all’organizzazione della Conferenza internazionale per la ricostruzione dell’Ucraina che si terrà in Italia, afferma che la quantificazione finanziaria relativa all’incremento dell’autorizzazione di spesa prevista si basa su una stima prudenziale che prende a riferimento l’ultima Conferenza svoltasi a Berlino l’11-12 giugno 2024, alla quale hanno partecipato 80 delegazioni, la maggior parte della quali a livello di Capi di Stato o di Governo e di Ministeri degli esteri, principali istituzioni internazionali, 700 società private, rappresentanti della società civile, dell’accademia e delle autonomie locali, per un totale di circa 3.500 persone.

Per l’anno 2024, è previsto un evento preparatorio di alto livello e l’avvio delle attività con i *think tank*, con i seguenti oneri:

Ospitalità delegazione ucraina (2 notti x 50 persone x 250 euro)	25.000
Viaggi delegazione ucraina (1 viaggio AR x 50 persone x 1.000 euro)	50.000
Noleggio autoveicoli	25.000
Organizzazione dell'evento	150.000
Servizi di consulenza <i>think tank</i>	100.000
Imprevisti	150.000
TOTALE	500.000

In ragione dell'elevata incertezza del quadro militare e politico che caratterizza, in questa fase, la crisi ucraina, è necessario riservare una quota per imprevisti, derivante dall'esigenza di organizzare riunioni con breve preavviso o altre attività nell'ambito del coordinamento tra i Paesi che sostengono l'Ucraina. La quota per imprevisti è più elevata per il 2024, in quanto l'Italia quest'anno detiene la presidenza del G7.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
1	Incremento risorse in favore del Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo - Taranto 2026, di cui all'art. 1, c. 564, della L. 178/2020	S	C	25,0				25,0				25,0			
2	Contributo straordinario al Comitato Italiano Paralimpico (CIP), di cui all'art. 1, c. 190, della L. 190/2014	S	C	4,0				4,0				4,0			
3	Risorse a favore di Roma Capitale destinate al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica	S	C	4,0				4,0				4,0			
4	Organizzazione in Italia della Conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Ucraina	S	C	0,5				0,5				0,5			

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, in merito ai commi da 1 a 3, non si hanno osservazioni da formulare atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento.

Con riferimento al comma 4, al fine di valutare la quantificazione degli oneri previsti dalla RT per l'evento preparatorio di alto livello e l'avvio delle attività con i *think tank* in previsione della Conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Ucraina, andrebbero forniti maggiori elementi di dettaglio circa le voci di spesa "Organizzazione dell'evento", "Servizi di consulenza *think tank*" e "Imprevisti", i cui oneri sono indicati genericamente senza che siano riportati i dati, e gli elementi posti alla base della loro quantificazione.

Per i profili di copertura si rinvia a quanto osservato all'articolo 10.



#### Articolo 4

#### ***(Misure relative al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)***

L'articolo stabilisce che per l'anno 2024, al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono incrementate, espressamente in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di 100 milioni di euro e sono ripartite come indicato nella tabella di cui all'allegato 1. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 10.

**La RT** ribadisce che la norma dispone per l'anno 2024 l'incremento di 100 milioni di euro delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario, svolte anche con riferimento alle annualità precedenti dal personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

La ripartizione delle risorse è indicata nella tabella di cui all'allegato 1 che di seguito si riporta.

<b>Amministrazione</b>	<b>Anno 2024 (importi in euro)</b>
Polizia di Stato	46.735.395
Carabinieri	29.209.622
Guardia di finanza	12.027.492
Polizia penitenziaria	7.903.780
Corpo nazionale dei vigili del fuoco	4.123.711
<b>Totale</b>	<b>100.000.000</b>

Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 10.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme effetti, in conto maggiori spese correnti e maggiori entrate tributarie correnti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s/nat		Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
1	Incremento delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle Forze di polizia di cui all'art. 16, della L. 121/1981 e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al D.Lgs. 217/2005	S	C	100,0				100,0				100,0			
		effetti riflessi	E	TC					48,5				48,5		

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, va preliminarmente rilevato che la disposizione è predisposta nella forma di limite massimo di spesa per il 2024, a fronte di un onere che presenta caratteristiche di rimodulabilità<sup>1</sup>.

Va tuttavia evidenziato che la RT riferisce che trattasi di ore di lavoro straordinario già svolte anche con riferimento alle annualità precedenti, in misura evidentemente eccedente le risorse già previste in bilancio ai sensi della legislazione vigente, ragion per cui l'onere complessivo per la remunerazione dei relativi compensi orari si configura comunque come onere aggiuntivo “inderogabile” ai sensi dell’articolo 21, comma 5, lettera a), della legge di contabilità<sup>2</sup>.

Ne consegue che, al fine di consentire una corretta valutazione della congruità delle risorse stanziata a fronte dei fabbisogni di spesa aggiuntivi già maturati<sup>3</sup>, andrebbero

<sup>1</sup> Per la Polizia di Stato, il comma 4 dell’articolo 63 della legge n. 121/1981 stabilisce tuttavia che quando le esigenze lo richiedano gli ufficiali, gli agenti di pubblica sicurezza e il personale che svolge la propria attività nell’ambito dell’Amministrazione della pubblica sicurezza sono tenuti a prestare servizio anche in eccedenza all’orario normale, con diritto a compenso per il lavoro straordinario senza le limitazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, per il personale con qualifica inferiore a quella dirigenziale, dall’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e dalla legge 22 luglio 1978, n. 385, per il personale con qualifica dirigenziale.

<sup>2</sup> Sebbene i capitoli di bilancio recanti gli stanziamenti già previsti ai sensi della legislazione vigente non siano intestati a giuridicamente “spese obbligatorie”.

<sup>3</sup> Gli stanziamenti previsti in bilancio per oneri di lavoro straordinario per il 2024 sono i seguenti: relativamente alla Polizia di Stato e ai Vigili del fuoco, capitoli 2509/p.g. 3;1801/p.g.3 e 1802/p.g.3 dello stato di previsione del Ministero dell’interno; relativamente al Corpo militare della Guardia di finanza: capitolo 4219/p.g.3 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze; per l’Arma dei Carabinieri, capitolo 4803/p.g. 3 dello stato di previsione del Ministero della difesa; Polizia Penitenziaria, capitolo 2001/3 dello stato di previsione del Ministero della Giustizia. La situazione contabile degli stanziamenti al 22 ottobre scorso è la seguente: relativamente ai capitoli 1801 e 1802 (Vigili del fuoco) dello stato di previsione del Ministero dell’interno, a fronte di stanziamenti definitivi di competenza di 72,8 milioni e 0,555 milioni di euro, si registra una disponibilità di 5,8 e 0,008 milioni di euro; per il capitolo 2509/3 (Polizia di Stato) a fronte di uno stanziamento definitivo di competenza di 19,8 milioni di euro, si registra una disponibilità di competenza di 0,2 milioni di euro; per i dati relativi al capitolo 4219/p.g.3 (Guardia di finanza), a fronte di uno stanziamento definitivo di competenza di 42,3 milioni di euro, si registra una disponibilità di 15,2 milioni di euro; relativamente al capitolo 4800 (p.g. 3) (Arma dei Carabinieri) a fronte di uno stanziamento definitivo di 492,2 milioni di euro, si evidenzia una disponibilità di competenza di 0,241 milioni di euro; infine, i dati relativi al capitolo 2001 (Polizia penitenziaria) registrano, a fronte di 3,7 milioni di stanziamento definitivo di competenza, una disponibilità di 0,002 milioni di euro. Cfr. Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Sistema DATAMART/RGS, interrogazione stati di previsione del Ministero dell’interno, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero della difesa e del Ministero della giustizia al 22 ottobre 2024.

forniti ulteriori dati in merito alle ore di lavoro straordinario già svolte in misura eccedente rispetto alle previsioni, per il personale dei ruoli dirigenziali e non dirigenziali, con specificazione del relativo onere medio orario, ai sensi di quanto prevista dal C.C.N.I. vigente per le ore di straordinario svolte in orario notturno e/o festivo<sup>4</sup>.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero forniti i prospetti di computo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.<sup>5</sup>

## Articolo 5

### *(Misure urgenti in materia di Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato)*

Il comma 1 stabilisce che al fine di perseguire la progressiva armonizzazione della retribuzione della dirigenza scolastica con la restante dirigenza pubblica, per l'anno scolastico 2024/2025 il Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del CCNL relativo al personale dell'Area V della dirigenza, per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010, è incrementato, per l'anno 2024, di 3 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato. Precisa che il predetto incremento è specificamente destinato alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici.

<sup>4</sup> Gli articoli 8 e 38 dei D.P.R. n. 56 e n. 57 del 2022 hanno aggiornato misure orarie dei compensi orari per il lavoro straordinario degli appartenenti al comparto non dirigenziale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare. I valori vigenti sono i seguenti per livelli / qualifiche non dirigenziali della Polizia di Stato e gradi equiparati delle Forze di polizia a ordinamento militare:

Misure orarie del lavoro straordinario a decorrere dal 1° gennaio 2021		Feriale	Notturno o festivo	Notturno festivo
Qualifiche	Parametri	Euro	Euro	Euro
Commissario capo/ Commissario capo penitenziario	150,50	16,11	18,22	21,02
Commissario/Commissario penitenziario	148,00	15,85	17,93	20,69
Vice commissario/Vice commissario penitenziario	136,75	14,64	16,57	19,11
Sostituto commissario "coordinatore"	148,00	15,85	17,93	20,69
Sostituto commissario	143,50	15,37	17,39	20,06
Ispettore superiore (con 8 anni nella qualifica)	140,00	14,99	16,96	19,56
Ispettore superiore	137,50	14,72	16,64	19,20
Ispettore capo	133,50	14,30	16,18	18,66
Ispettore	131,00	14,02	15,86	18,30
Vice ispettore	124,75	13,36	15,11	17,43
Sovrintendente capo "coordinatore"	131,00	14,02	15,86	18,30
Sovrintendente capo (con 4 anni nella qualifica)	125,75	13,47	15,24	17,58
Sovrintendente capo	124,25	13,31	15,06	17,37
Sovrintendente	121,50	13,01	14,72	16,98
Vice sovrintendente	116,75	12,50	14,14	16,31
Assistente capo "coordinatore"	121,50	13,01	14,72	16,98
Assistente capo (con 5 anni nella qualifica)	117,00	12,53	14,17	16,35
Assistente capo	116,50	12,48	14,12	16,29
Assistente	112,00	11,99	13,56	15,65
Agente scelto	108,50	11,62	13,15	15,17
Agente	105,25	11,28	12,76	14,72

I D.P.C.M. 25 marzo 2022 e 23 luglio 2024 hanno aggiornato i compensi del personale dirigenziale del comparto sicurezza. Si rinvia, per i dirigenti della Polizia di Stato, agli emolumenti previsti dall'articolo 45, commi 1 e 1-bis, dai D.P.R. 95 del 2017.

<sup>5</sup> Paragrafo 4.

Il comma 2 stabilisce che agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 10.

**La RT** si limita ad evidenziare sul comma 1 che prevede, per l'anno scolastico 2024/2025, un incremento del Fondo Unico Nazionale della dirigenza scolastica (FUN) di 3 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato, destinato alla retribuzione di posizione di parte variabile.

Sul comma 2 conferma che agli oneri si provvede ai sensi dell'articolo 10.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme effetti, in conto maggiori spese correnti e maggiori entrate tributarie correnti:

*(milioni di euro)*

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
1	Incremento del Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'art. 4 del CCNL del personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009	S	C	3,0				3,0				3,0			
		effetti riflessi	E	TC					1,5				1,5		

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, va preliminarmente evidenziato che la disposizione è predisposta nella forma di limite massimo di spesa per il 2024, a fronte di un onere che presenta in sé caratteristiche di rimodulabilità. Ad ogni modo, dal momento che la disposizione prevede che l'incremento delle risorse è finalizzato a perseguire la progressiva armonizzazione della retribuzione della dirigenza scolastica con la restante dirigenza pubblica, sarebbero utili informazioni aggiuntive sugli elementi di differenza tra le due platee sia in termini *pro-capite* che complessivi.

Inoltre, posto che la norma prevede che l'incremento sia destinato alla sola retribuzione di posizione di parte variabile, al fine di consentire una valutazione del grado di congruità delle risorse rispetto ai prevedibili fabbisogni di spesa, sarebbe utile

disporre di ulteriori elementi sui compensi già spettanti a tale titolo ai sensi del C.C.N.I. vigente<sup>6</sup>, tenendo conto del livello di “complessità” dell’istituzione scolastica<sup>7</sup>.

Quanto allo scrutinio degli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero forniti i prospetti di computo degli effetti indotti, con l’indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.<sup>8</sup>.

Per i profili di copertura, si rinvia all’articolo 10.

## **Articolo 6** **(Disposizioni in materia di PNRR)**

Il comma 1, al fine di rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla *milestone* M1C1-72-*bis* del PNRR, prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottino entro il 28 febbraio di ciascun anno un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all’esercizio di riferimento. Il piano annuale dei flussi di cassa è redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Il comma 2 affida al competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile la verifica che sia predisposto il piano di cassa.

Il comma 3 prevede che, al fine di consentire alle amministrazioni centrali titolari di misure del PNRR la disponibilità delle risorse necessarie per i trasferimenti in favore dei soggetti attuatori degli interventi, nei termini previsti dall’articolo 18-*quinquies* del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, il

---

<sup>6</sup> Ai commi 2 e 3 dell’articolo 26 del C.C.N.L. è stabilito che in sede di contrattazione integrativa regionale siano definiti i criteri per la determinazione della retribuzione di posizione, parte variabile, tenendo conto di quanto previsto dall’art. 12 del CCNL dell’11-4-2006, come modificato dall’art. 6 del presente CCNL e che le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione devono essere integralmente utilizzate. Il C.C.N.I. dell’Area V in vigore ha stabilito che alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni scolastiche debba essere destinata una quota pari all’85% della risorsa costituente il FUN (Art. 2) mentre alla retribuzione di risultato debba essere destinata una quota pari al 15% della risorsa costituente il FUN. L’articolo 6 (*Retribuzione di posizione*) del contratto integrativo dispone che sulla base dei punteggi attribuiti con il decreto dipartimentale del MIM n. 58/2023 ai fini della retribuzione di posizione parte variabile, ciascuna istituzione scolastica sia inserita in tre fasce di complessità: Fascia A da 62 punti; Fascia B da 39 a 61 punti Fascia C fino a 38 punti. E’ stabilito pertanto che sulla base della risorsa finanziaria individuata con il decreto di costituzione del FUN 25 maggio 2023, n. 997, a ciascuna istituzione scolastica sia associato l’importo della retribuzione di posizione spettante al dirigente scolastico destinatario del relativo incarico, in base alla fascia di complessità: Fascia A € 34.165,11 (di cui € 12.565,11 parte fissa e € 21.600,00 parte variabile); Fascia B € 30.165,11 (di cui € 12.565,11 parte fissa e € 17.600,00 parte variabile); Fascia C € 26.165,11 (di cui € 12.565,11 parte fissa e € 13.600,00 parte variabile). Cfr. Articolo 26 del C.C.N.L. Area V quadriennio normativo 2006-2009 e C.C.N.I. M.I.M. “Dirigenza Scolastica” 1° agosto 2023.

<sup>7</sup> In merito alle “fasce di complessità” degli incarichi relative all’anno scolastico 2023/2024, nella parte annessa al C.C.N.I. vigente della dirigenza scolastica le parti hanno sottoscritto una dichiarazione in cui si prevede che l’Amministrazione del MIM si impegni: 1) nella fase di prima applicazione del nuovo sistema delle fasce di complessità a livello nazionale, a rivedere, mediante il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, in tempo utile per l’anno scolastico 2024/2025, i criteri generali e i parametri numerici per la graduazione delle istituzioni scolastiche previsti con l’atto di indirizzo emanato dal Capo Dipartimento del sistema di istruzione e formazione, adottato con dd. n. 1791 del 20 luglio 2022; 2), nell’ambito della prossima procedura di mobilità dei dirigenti scolastici, a riconoscere, un criterio di precedenza, nel rispetto della normativa vigente, a favore dei dirigenti con incarico in scadenza al 31 agosto 2023 per i quali derivi un decremento nella PPV, in caso di conferma nella stessa sede; 3) ad attivare tempestivamente le opportune interlocuzioni con gli uffici competenti del Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di garantire all’avvio dell’anno scolastico 2023/2024 degli adeguamenti stipendiali derivanti dall’applicazione del C.C.N.I.

<sup>8</sup> Paragrafo 4.

Ministero dell'economia e delle finanze provveda a effettuare, a titolo di anticipazione, i suddetti trasferimenti a carico delle risorse del Fondo Next generation Eu – Italia di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1049, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel termine di 15 giorni decorrenti dalle richieste formulate dalle predette amministrazioni attraverso il sistema informatico ReGis, attestanti l'esigenza di liquidità per far fronte alle erogazioni in favore dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR. L'articolo 18-*quinquies* citato prevede che i trasferimenti successivi all'anticipazione, fino al limite cumulativo del 90% della dotazione finanziaria di ciascun intervento, siano erogati dalle Amministrazioni centrali titolari delle misure entro 30 giorni dall'acquisizione delle relative richieste di erogazione che attestano l'ammontare delle spese risultanti dagli stati di avanzamento degli interventi e l'avvenuto espletamento dei controlli di competenza previsti dal proprio ordinamento, nonché le verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del PNRR.

Il comma 4 prevede che, su richiesta formulata dalle amministrazioni titolari di misure PNRR, in caso di carenza delle disponibilità di cassa sui pertinenti capitoli dei rispettivi stati di previsione a valere sui quali trovano copertura i finanziamenti delle misure del PNRR, il Ministero dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad effettuare anticipazioni di cassa in favore delle medesime amministrazioni, a valere sul conto corrente di tesoreria "Ministero dell'economia e delle finanze – Attuazione del Next generation EU-Italia- Contributi a fondo perduto", nei limiti delle disponibilità esistenti, per consentire alle stesse amministrazioni di procedere alle conseguenti erogazioni in favore dei soggetti attuatori, secondo le procedure di cui al citato articolo 18-*quinquies* del decreto-legge n. 113 del 2024.

Il comma 5 afferma che si provvede, a valere sul bilancio dello Stato, al successivo reintegro delle anticipazioni di cui al comma 4 al fondo Next generation EU entro l'esercizio successivo a quello dell'anticipazione.

Il comma 6, al fine di una adeguata programmazione delle spese, dispone che le provviste di liquidità di cui ai commi 3 e 4 possano essere attivate dalle amministrazioni titolari di misura anche antecedentemente al ricevimento delle singole richieste di trasferimento da parte dei soggetti attuatori.

Il comma 7 stabilisce che eventuali disposizioni attuative relative alle procedure di gestione delle risorse del fondo di cui al comma 3 del presente articolo possono essere adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 8 stabilisce che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**La RT** afferma che i commi 1 e 2, introducendo disposizioni urgenti e strettamente necessarie con riferimento alla riforma 1.11 del Piano, «Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie», sono finalizzati a rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla *milestone* M1C1-72-*bis* del PNRR.

In seguito alla revisione del PNRR, infatti, con riferimento alla suddetta riforma 1.11, è stato inserito il citato obiettivo intermedio M1C1-72-*bis*, che prevede, tra l'altro, l'entrata in vigore di una legislazione che imponga alle pubbliche autorità di adottare piani annuali dei flussi di cassa atti a garantire il rispetto dei termini legali di pagamento.

A tal fine, il comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottino entro il 28 febbraio di ciascun anno un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento. L'ultimo periodo del comma 1 specifica che sul sito istituzionale del Dipartimento della Ragioneria generale

dello Stato sono resi disponibili i modelli sulla base dei quali redigere il piano annuale dei flussi di cassa.

Il comma 2 prevede che il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifichi che sia predisposto il piano di cassa di cui al comma 1.

I successivi commi da 3 a 7, invece, introducono urgenti disposizioni in materia di gestione finanziaria del PNRR.

Al riguardo, la RT ricorda che l'articolo 18-*quinquies* (Disposizioni finanziarie in materia di PNRR) del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, ha introdotto significative novità, nell'ambito delle disposizioni finanziarie relative al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, al fine di rispondere alle criticità rappresentate dai soggetti attuatori, inerenti principalmente alla carenza della liquidità necessaria per l'attuazione e la conclusione degli interventi.

Tale norma, in particolare, nell'ottica di semplificare e snellire il circuito finanziario, ha previsto che le Amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR, al fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori, provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell'intervento a carico del PNRR, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di trasferimento.

Ciò stante, con la norma in esame sono disciplinate le modalità con le quali il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione delle amministrazioni titolari delle misure le risorse necessarie per dare seguito al disposto del citato articolo 18-*quinquies*.

In particolare, il comma 3 dispone che, al fine di consentire alle amministrazioni centrali titolari di misure del PNRR la disponibilità delle risorse necessarie per i trasferimenti in favore dei soggetti attuatori degli interventi, nei termini previsti dal menzionato articolo 18-*quinquies*, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a effettuare, a titolo di anticipazione, i suddetti trasferimenti a carico delle risorse del *Fondo Next generation Eu – Italia* di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1049, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel termine di 15 giorni decorrenti dalle richieste formulate dalle predette amministrazioni attraverso il sistema informatico ReGis, attestanti l'esigenza di liquidità per far fronte alle erogazioni in favore dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR.

Il comma 4, invece, concerne le possibili carenze di liquidità di cassa sui capitoli di bilancio che finanziano i cosiddetti "progetti in essere" del PNRR. Al riguardo, tale comma dispone che, su richiesta formulata dalle amministrazioni titolari di misure PNRR, in caso di carenza delle disponibilità di cassa sui pertinenti capitoli dei rispettivi stati di previsione a valere sui quali trovano copertura i finanziamenti delle misure del PNRR, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare anticipazioni di cassa in favore delle medesime amministrazioni, a valere sul conto corrente di tesoreria "Ministero dell'economia e delle finanze – Attuazione del Next generation EU-Italia- Contributi a fondo perduto", nei limiti delle disponibilità esistenti, per consentire alle stesse amministrazioni di procedere alle conseguenti erogazioni in

favore dei soggetti attuatori, secondo le procedure di cui al medesimo articolo 18-*quinquies*. Il comma 5 precisa che, a valere sul bilancio dello Stato, si provvede al successivo reintegro delle anticipazioni di cui al comma 4 al *Fondo Next generation EU*, entro l'esercizio successivo a quello dell'anticipazione.

Il comma 6, per garantire l'attuazione del più volte richiamato articolo 18-*quinquies* ovvero la tempestività delle operazioni di pagamento ai soggetti attuatori, nonché al fine di assicurare una adeguata programmazione delle spese, dispone che le provviste di liquidità, disciplinate ai commi 3 e 4 della norma, possono essere attivate dalle amministrazioni titolari di misura anche antecedentemente al ricevimento delle singole richieste di trasferimento da parte dei soggetti attuatori.

Il comma 7, poi, reca la base normativa primaria al fine di introdurre, mediante successivo decreto ministeriale, eventuali disposizioni attuative, inerenti alle procedure finanziarie di cui alla norma in commento. A tal fine, si prevede che eventuali disposizioni attuative relative alle procedure di gestione delle risorse del *Fondo Next generation Eu – Italia* possano essere adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 8, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria, con riferimento al contenuto dell'intero articolo in commento. Pertanto, si prevede espressamente che dall'attuazione della norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dall'articolo in commento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, relativamente ai commi 1 e 2, non si hanno osservazioni da formulare, stante il loro carattere ordinamentale.

In merito ai commi da 3 a 7, tenuto conto di quanto previsto dalle disposizioni che attribuiscono al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di provvedere ad effettuare anticipazioni di cassa in favore delle amministrazioni titolari di misure PNRR, in caso di carenza delle disponibilità di cassa sui pertinenti capitoli dei rispettivi stati di previsione a valere sui quali trovano copertura i finanziamenti delle misure del PNRR, a valere sul conto corrente di tesoreria "Ministero dell'economia e delle finanze – Attuazione del Next generation EU-Italia- Contributi a fondo perduto", nei limiti delle disponibilità esistenti<sup>9</sup>, andrebbero fornite maggiori informazioni sui casi in cui potrebbe verificarsi una carenza delle disponibilità di cassa, posto che le amministrazioni già devono formulare previsioni di cassa basandosi sul cronoprogramma dei pagamenti, previsione rafforzata dal nuovo piano annuale dei flussi di cassa previsto al comma 1.

---

<sup>9</sup> Sul Conto Riassuntivo del Tesoro al 31 agosto 2024, alla tavola M "Conti correnti di enti della P.A.", nella sezione relativa alla gestione risorse comunitarie, figura il conto corrente MEF-NGEU-SC-PNRR-FPERD-L178-20 che al 31 agosto 2024 ha una consistenza di oltre 42 miliardi di euro.



Tra l'altro il decreto ministeriale<sup>10</sup> attuativo della legge istitutiva di tale conto corrente di tesoreria prevede che le risorse affluite in ciascun anno sul conto corrente sono assegnate agli interventi sulla base del cronoprogramma di spesa. Il comma 5 afferma che tali anticipazioni di cassa sono per consentire alle amministrazioni di procedere alle conseguenti erogazioni in favore dei soggetti attuatori, secondo le procedure di cui all'articolo 18-*quinquies* del decreto-legge n. 113/2024. Secondo tale norma le erogazioni sono previste sulla base di attestazioni delle spese risultanti dagli stati di avanzamento degli interventi e l'avvenuto espletamento dei controlli di competenza previsti dal proprio ordinamento, nonché le verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del PNRR, per cui di per sé non dovrebbero essere disallineate rispetto alle previsioni di cassa, come attestato anche dalla RT all'articolo 18-*quinquies* che affermava che la norma non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica, in quanto all'attuazione della stessa si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Poiché sul punto la RT non fornisce informazioni circa l'entità delle somme potenzialmente coinvolte, sarebbe opportuno chiarire l'ammontare degli stanziamenti interessati e il presumibile ammontare complessivo delle anticipazioni a carico del predetto conto corrente di tesoreria. Inoltre, andrebbe chiarito se in seguito a tali anticipazioni possa determinarsi una accelerazione delle dinamiche di spesa rispetto a quelle già previste a legislazione vigente, con conseguenti effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Per quanto riguarda la previsione di cui al comma 5 che stabilisce a valere sul bilancio dello Stato il successivo reintegro delle anticipazioni di cui al comma 4 al Fondo Next generation EU, entro l'esercizio successivo a quello dell'anticipazione, andrebbero forniti maggiori elementi di chiarimento in merito alle risorse interessate dal reintegro a valere sul bilancio dello Stato e, in particolare, se questo debba avvenire comunque nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Infine, tenuto conto che il reintegro delle anticipazioni avverrà nell'anno successivo a quello dell'anticipazione, andrebbero fornite delucidazioni circa l'assenza di effetti della misura sui saldi di finanza pubblica in termini di fabbisogno di cassa, anche alla luce del principio di annualità del bilancio previsto dalla legge di contabilità<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze – decreto ministeriale 11/10/2021, Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 novembre 2021, n. 279.

<sup>11</sup> Secondo l'articolo 20 della legge n. 196/2009 la gestione finanziaria dello Stato si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e cassa. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

## CAPO II DISPOSIZIONI FISCALI

### Articolo 7

***(Modifiche al decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024 e del decreto legislativo del 12 febbraio 2024, n. 13)***

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 2-*quater* del decreto-legge n. 113 del 2024:

- la lettera a) vi aggiunge i seguenti commi:
  - il comma 6-*bis* consente ai soggetti di cui al comma 1 (ovvero i soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale), con un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) (in sostanza: a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa; b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione; f) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere; g) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto; h) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1 (ovvero il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde), del TUIR, approvato con DPR n. 917 del 1986, fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, di accedere al regime di ravvedimento di cui al presente articolo nel caso in cui anche per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022:
    - a) hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19, introdotta con i decreti attuativi dell'articolo 148 del decreto-legge n. 34 del 2020 (recante appunto “Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)”);
    - b) ovvero hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività di cui all'articolo 9-*bis*, comma 6, lett. a), del decreto-legge n. 50 del 2017 (ai sensi del quale gli indici di affidabilità fiscale non si applicano ai periodi d'imposta nei quali il contribuente ha iniziato o cessato l'attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa).
  - Il comma 6-*ter* dispone che per le annualità in cui sussistono le circostanze previste dal comma 6-*bis*, lettere a) e b), ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:
    - a) la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%;
    - b) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando, all'incremento di cui alla precedente lettera a), l'aliquota del 12,5%;
    - c) la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'IRAP è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%;

- d) l'imposta sostitutiva dell'IRAP è determinata applicando, all'incremento di cui alla precedente lettera c), l'aliquota del 3,9%.
- o Il comma 6-*quater* prevede che le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'IRAP, determinate con le modalità di cui al comma precedente, siano diminuite del 30% (in sostanza la prima aliquota scende all'8,75% e la seconda al 2,73%).
- La lettera b), intervenendo sul comma 10, oltre a correggere un errore formale, aggiungendo la lettera d) dispone che anche in presenza della "dichiarazione infedele della causa di esclusione di cui al comma 6-*bis*" è possibile effettuare, in deroga al divieto generale disposto dal medesimo comma 10, le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo, una volta eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale di cui al comma 8, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, per i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.

Il comma 2 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo n. 13 del 2024:

- la lettera a) prevede che le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 2-*quater*, del decreto-legge n. 113 del 2024, affluiscono nel Fondo per l'attuazione della delega fiscale;
- la lettera b) prevede che le eventuali maggiori entrate che affluiscono al suddetto Fondo siano prioritariamente destinate alla riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986 (ovvero alla riduzione delle aliquote IRPEF).

**La RT** chiarisce che il comma 1 consente anche ai soggetti che negli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA a causa della diffusione della pandemia da COVID-19, ovvero della presenza di condizioni di non normale svolgimento della propria attività, di poter usufruire del ravvedimento speciale introdotto dall'articolo 2-*quater* del decreto-legge n. 113 del 2024.

In particolare, per i suddetti contribuenti la base imponibile è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%; mentre ai fini IRAP, la base imponibile è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per ciascuna dell'annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%.

L'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando alla base imponibile così calcolata l'aliquota del 12,5%; mentre l'imposta sostitutiva dell'IRAP è determinata applicando alla base imponibile così calcolata l'aliquota del 3,9%. Coerentemente con quanto previsto per i contribuenti che hanno applicato gli ISA, anche per i soggetti esclusi per le suddette cause le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'IRAP, sono diminuite del 30%, fermo restando il versamento minimo di 1.000 euro per le imposte sui redditi e le relative addizionali.

Al riguardo, evidenzia che la disposizione non determina effetti differenziali rispetto a quelli già stimati in sede di introduzione del nuovo ravvedimento, in considerazione del fatto che in sede di RT alla misura che ha introdotto lo speciale ravvedimento (DL n. 113 del 2024), la valutazione ha già considerato prudenzialmente l'intera platea dei

soggetti accertabili da parte dell'Amministrazione finanziaria, senza escludere i contribuenti in esame.

Il comma 2 interviene sull'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo n. 13 del 2024, in materia di destinazione delle eventuali maggiori entrate da concordato preventivo biennale.

In particolare, viene previsto che le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 2-*quater* del decreto-legge n. 113 del 2024, che ha introdotto nell'ambito del regime del CPB la possibilità di un ravvedimento speciale con il versamento di un'imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale, affluiscono nel fondo per l'attuazione della delega fiscale, per essere prioritariamente destinate alla riduzione delle aliquote IRPEF.

Alla misura non si ascrivono effetti, trattandosi di interventi su una disposizione che prevede un monitoraggio che accerti le eventuali maggiori entrate.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, si osserva che, pur potendosi convenire con la RT circa il fatto che i soggetti in questione siano già stati computati nel novero di quelli considerati nella RT di passaggio relativa all'articolo 2-*quater* del decreto-legge n. 113 del 2024, la norma in esame stabilisce per tali soggetti un regime diverso da quello definito in generale dallo stesso articolo 2-*quater*, in particolare determinando in misura fissa gli incrementi di base imponibile e le aliquote delle imposte sostitutive, a fronte di una disciplina vigente che differenzia i valori di tali parametri sulla base degli indici ISA dei contribuenti. Poiché pertanto la nuova impostazione potrebbe alterare il profilo del gettito atteso, sarebbe utile un approfondimento *ad hoc*, con aggiornamento degli effetti fiscali attesi in termini di gettito. Inoltre, poiché la prevista riduzione del 30% delle aliquote si estende a tutte le annualità considerate, mentre attualmente tale riduzione è limitata al biennio 2020-2021, andrebbero forniti chiarimenti sui possibili effetti di gettito derivanti dal transito di una parte dei soggetti comunque considerati nella versione originaria dell'articolo 2-*quater* alla nuova, presente disciplina.

Per quanto attiene all'afflusso delle "eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 2-*quater*, del decreto-legge n. 113 del 2024" nel Fondo per l'attuazione della delega fiscale, per essere poi prioritariamente destinate alla riduzione delle aliquote IRPEF, si sottolinea che le maggiori entrate derivanti dalla versione originaria dell'articolo 2-*quater* erano integralmente destinate a copertura (parziale) degli oneri. Quindi, qualora la norma in esame sia suscettibile di determinare gettito aggiuntivo rispetto alle previsioni iniziali senza a sua volta correlarsi anche a maggiori oneri (per minori accertamenti) - come assunto per la norma originaria -, andrebbe valutata l'opportunità di specificare che la destinazione alla riduzione delle aliquote

IRPEF delle eventuali maggiori entrate riguarda quelle eccedenti le precedenti stime e in assenza di oneri ulteriori rispetto a quelli inizialmente quantificati.

## **Articolo 8** ***(Modifiche al credito d'imposta ZES)***

La disposizione modifica l'articolo 1 del decreto-legge n. 113 del 2024, recante disposizioni in materia di credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica.

In particolare, la lettera a) sostituisce il terzo periodo del comma 1, prevedendo la possibilità di indicare ulteriori investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024 rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR del 17 maggio 2024.

La lettera b) modifica il comma 2, prevedendo che gli investimenti da considerare ai fini del calcolo dell'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile di ciascun beneficiario risultano essere quelli riportati nella comunicazione integrativa.

La lettera c) aggiunge il comma 3-*bis*, il quale prevede che le eventuali risorse residue dopo il riconoscimento del credito di imposta ai sensi del comma 2, siano destinate agli investimenti comunicati nell'ambito della comunicazione prevista dalla citata lettera a) della disposizione in esame. La percentuale del credito di imposta residuo fruibile è determinata, fermo restando il limite di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2023, rapportando l'importo delle eventuali risorse residue risultanti a seguito dell'applicazione della procedura prevista dal comma 2, all'ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative ai sensi del comma 1, terzo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge n. 113 del 2024.

**La RT**, oltre a descrivere la norma, afferma che le modifiche apportate al citato articolo 113, prevedono il riconoscimento del credito di imposta oggetto di intervento entro il limite massimo delle risorse autorizzate a legislazione vigente e nei limiti del beneficio riconoscibile ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, e dunque alle stesse non si ascrivono effetti peggiorativi sulla finanza pubblica.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, considerato che il credito di imposta ZES è riconosciuto entro il limite massimo di risorse autorizzate a legislazione vigente, così come evidenziato dalla RT, non si hanno osservazioni da formulare.

**CAPO III**  
**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI**

**Articolo 9**  
**(Somme da riconoscere alle autonomie territoriali)**

Il comma 1 riconosce alla Regione siciliana un contributo pari a euro 74.418.720 per l'anno 2024 in relazione agli effetti finanziari conseguenti alla revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle detrazioni fiscali connessa all'attuazione della riforma fiscale di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216. L'attribuzione delle predette risorse è subordinata all'effettiva sottoscrizione dell'Accordo in materia di finanza pubblica.

Il comma 2, in attuazione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 9188 del 10 maggio 2023, attribuisce nell'anno 2024 alla Provincia autonoma di Trento l'importo di 5.491.000 euro, relativo al maggior gettito della tassa automobilistica riservata allo Stato per l'anno 2013, ai sensi dell'articolo 1, commi 321 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il comma 3 provvede agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 79.909.720 euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 10.

**La RT**, oltre a descrivere le disposizioni, in merito al comma 1 afferma che la norma determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica pari a 74.418.720 di euro per l'anno 2024 a cui si provvede ai sensi dell'articolo 10, mentre con riferimento al comma 2 evidenzia che la norma comporta un onere a carico della finanza pubblica pari a euro 5.491.000 per l'anno 2024 a cui si provvede ai sensi dell'articolo 10.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

*(milioni di euro)*

Co.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
			2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
1	Riconoscimento alla Regione siciliana di un contributo in relazione agli effetti finanziari conseguenti alla revisione della disciplina dell'IRPEF e delle detrazioni fiscali connessa all'attuazione della riforma fiscale di cui agli artt. 1, 2 e 3 del D.Lgs. 216/2023	S C	74,4				74,4				74,4			
2	Accordo Trentino Alto-Adige e PPAA di Trento e Bolzano - attuazione sentenza TAR Lazio 2013 su tasse automobilistiche	S C	5,5				5,5				5,5			

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, atteso che i contributi previsti ai commi 1 e 2 sono limitati all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Per i profili di copertura, si rinvia all'articolo 10.

**CAPO IV**  
**DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI**

**Articolo 10**  
**(Disposizioni finanziarie)**

Il comma 1 provvede alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 9, pari a 1.736.409.720 euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 10 milioni di euro per l'anno 2028:

- a) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a) del decreto-legge n. 48 del 2023 (relativa al cd. Assegno di inclusione, che si attesta pertanto a 5.373,8 milioni per il 2024), con conseguente rideterminazione, per il medesimo anno, dell'importo di cui all'alinea dello stesso articolo 13, comma 8;
- b) quanto a 29 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 630, della legge n. 145 del 2018 (si tratta del finanziamento in favore del CONI e di Sport e salute spa in misura comunque non inferiore a 410 milioni di euro annui e pari al 32% delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive);
- c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012 (Fondo per il recepimento della normativa europea, iscritto sul capitolo 2815 dello stato di previsione del MEF con una dotazione per il 2024 pari a 124,1 milioni di euro circa e a 116,3 milioni circa nell'imminenza dell'emanazione del presente decreto-legge);
- d) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2024, in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 58-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2019 (si tratta della sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI, istituita per la concessione di garanzie per i fondi pensione che investano risorse per la capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese, con una dotazione per il 2024 pari alle somme ora utilizzate);
- e) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2025 (lo stanziamento si riduce così a 562,3 milioni), 30 milioni di euro per l'anno 2026 (611,7 milioni rimanenti), 50 milioni di euro per l'anno 2027 (603,5 milioni rimanenti) e 10 milioni di euro per l'anno 2028 (645,7 milioni rimanenti), mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016 (relativa al pensionamento anticipato dei lavoratori cd. precoci);
- f) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2024, in termini di fabbisogno, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 4;
- g) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- h) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006 (i fondi sembrano in realtà due: il "Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato" e il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche", entrambi indicati come afferenti alla tabella 7 – stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito; il primo non risulta rintracciabile nello stato di previsione indicato, mentre il secondo è iscritto sul capitolo 2394, con una dotazione iniziale per

il 2024 pari a circa 40,4 milioni di euro, ridotta a 12,4 milioni nell'imminenza dell'approvazione del presente decreto-legge);

- i) quanto a 1.441.909.720 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 2 del presente decreto (la quasi totalità del predetto importo è da ascrivere ai Fondi da ripartire – circa 760 milioni di euro complessivi attinti da fondi da assegnare e fondi di riserva e speciali – e alla partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE – circa 633 milioni di euro).

Tabella n. 2  
Articolo 10, comma 1, lettera i)

Importi in euro in termini di competenza e cassa

Stato di previsione	2024
MISSIONE/programma	
Ministero dell'economia e delle finanze	
3. L'Italia in Europa e nel mondo (4)	633.274.639
3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10)	633.274.639
19. Giustizia (6)	128.575
19.4 Coordinamento del sistema della giustizia tributaria (12)	128.575
1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)	46.611.105
1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (10)	34.142.341
1.2 Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria (3)	12.468.764
23. Fondi da ripartire (33)	760.364.735
23.1 Fondi da assegnare (1)	170.364.735
23.2 Fondi di riserva e speciali (2)	590.000.000
Ministero delle imprese e del <i>made in Italy</i>	
7. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	58.509
7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	58.509



Ministero della giustizia	
2. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	16.986
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	16.986
Ministero dell'interno	
3. Ordine pubblico e sicurezza (7)	804.580
3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (10)	804.580
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	
1. Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	306.384
1.1 Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo (2)	306.384
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	
1. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	3.930
1.3 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (8)	3.930
Ministero della difesa	
2. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	1.451
2.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (17)	1.451
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	
1. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	3.782
1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (5)	3.782
Ministero della salute	
3. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	335.044
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	335.044
<b>TOTALE</b>	<b>1.441.909.720</b>

**La RT**, oltre a ribadire il contenuto del dispositivo, assicura che tutti i fondi e gli stanziamenti incisi ai fini di copertura presentano le occorrenti disponibilità e che la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016 si rende possibile, senza compromissione del riconoscimento dei relativi benefici, sulla base degli elementi di monitoraggio conseguenti dalle relative Conferenze dei servizi.

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.	Let.	Descrizione norma	e/s	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto						
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027			
1	a)	Riduzione delle risorse destinate all'assegno d'inclusione, di cui all'art. 13, c. 8, lett. a) del D.L. 48/2023	S	C	-200,0					-200,0					-200,0			
	b)	Riduzione risorse destinate a Sport e Salute S.P.A., ai sensi dell'art. 1, c. 630, della L. 145/2018	S	C	-29,0					-29,0					-29,0			
	c)	Riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'art. 41-bis, c.1, della L. 234/2012	S	C	-50,0					-50,0					-50,0			
	d)	Riduzione sezione speciale del fondo di garanzia PMI-sezione garanzia Fondi pensione, di cui all'art. 58-bis, c. 1, del D.L. 124/2019	S	K	-12,0										-12,0			
	e)	Riduzione delle risorse destinate al pensionamento anticipato per lavoratori precoci, di cui all'art. 1, c. 203, della L. 232/2016	S	C		-20,0	-30,0	-50,0			-20,0	-30,0	-50,0			-20,0	-30,0	-50,0
	g)	Riduzione Tab. A - MAECI	S	C	-0,5					-0,5					-0,5			
	h)	Riduzione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 1, c. 601, L. 296/2006	S	C	-3,0					-3,0					-3,0			
	i)	Riduzione spesa Ministeri (Allegato 2)	S	C	-901,9					-901,9					-901,9			
			S	K	-540,0					-540,0					-540,0			

**Al riguardo**, per quanto attiene alla lettera a), si osserva che la riduzione ivi disposta corrisponde al 3,6% circa dello stanziamento previgente. Atteso che tale stanziamento era riferito ad una platea annua stimata mediamente pari a 733.000 nuclei familiari e che al 31 maggio la media mensile dei nuclei percettori dell'Assegno di Inclusione (sia pur con tendenza alla crescita) è stata di poco superiore a 560.000<sup>12</sup> (ovvero il 76% della stima iniziale), non si hanno osservazioni da formulare.

In relazione alla lettera b), concernente i fondi per CONI e Sport e salute spa, andrebbe confermato che i due enti non abbiano assunto impegni a valere delle risorse ridotte con il presente provvedimento.

<sup>12</sup> V. il monitoraggio al 30 giugno 2024, consultabile al seguente link: [https://www.inps.it/content/dam/inps-site/pdf/dati-analisi-bilanci/osservatori-statistici/osservatorio-adi-sfl/Appendice\\_Statistica\\_ADI\\_SFL\\_Luglio\\_2024\\_d2.pdf](https://www.inps.it/content/dam/inps-site/pdf/dati-analisi-bilanci/osservatori-statistici/osservatorio-adi-sfl/Appendice_Statistica_ADI_SFL_Luglio_2024_d2.pdf)

In merito alla lettera d), atteso che la norma dispone l'azzeramento dello stanziamento relativo alla sezione speciale del Fondo di garanzia PMI, andrebbe assicurato che nessun finanziamento risulta assistito da garanzia a valere sulla predetta sezione speciale.

Per quanto attiene alla lettera e), andrebbe assicurato che le riduzioni ivi disposte, oscillanti fra il 2 e l'8% circa degli stanziamenti previsti negli anni considerati per il finanziamento dei pensionamenti anticipati dei lavoratori cd. precoci (quindi nel complesso contenute), siano appropriate rispetto ai dati di monitoraggio evidentemente disponibili, dei quali si auspica comunque l'acquisizione.

In merito alla lettera h), premesso che le risorse appaiono disponibili, si rileva che soltanto dal prospetto riepilogativo dei saldi si evince da quale fondo esse sono attinte (ovvero dal Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche), mentre la norma richiama una disposizione che reca il riferimento anche ad un altro fondo oltre a quello appena nominato. Si valuti pertanto l'opportunità di inserire una puntualizzazione nel dispositivo.

Per quanto attiene alla lettera i), andrebbero fornite assicurazioni circa l'assenza di pregiudizi che potrebbero derivare dalla riduzione delle risorse e, posto che circa il 97% delle riduzioni ai programmi del bilancio 2024 è a carico di tre soli programmi, sarebbero auspicabili elementi di maggior dettaglio almeno su questi programmi.

Si tratta in particolare:

1. della riduzione per 590 milioni di euro afferenti ai fondi speciali e di riserva. A tale proposito, sarebbero utili indicazioni più puntuali sui fondi incisi, atteso che anche interrogando la banca dati della RGS soltanto una parte di tale riduzione (circa 135 milioni) sembra individuabile, riconducendola al capitolo 2999 (Fondi per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa).
2. della riduzione per circa 170 milioni di euro dai fondi da assegnare. Anche in tal caso sarebbero utili indicazioni più puntuali posto che non è stato possibile rintracciare quali fondi in particolare siano stati ridotti.
3. della riduzione di circa 633 milioni di euro del programma Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE. A tale riguardo, interrogando la banca dati della RGS sembra potersi ipotizzare che la riduzione riguardi le somme da versare per il finanziamento del bilancio dell'UE a titolo di risorse proprie basate sul RNL e sull'IVA, atteso che il relativo capitolo di bilancio (n. 2751 dello stato di previsione del MEF) ha registrato una riduzione sostanzialmente corrispondente ai 633 milioni anzidetti nel periodo temporale del presente decreto-legge (per raggiungere l'attuale livello di 1,9 miliardi di euro circa). Sul punto sarebbero opportuni maggiori chiarimenti.

Nulla da osservare sulle lettere c) ed f).

Si rinvia alla Commissione bilancio in merito alla disponibilità delle risorse di cui alla lettera g) (fondo speciale Ministero degli esteri).

# Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Ott. 2024

[Nota di lettura n. 189](#)

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano (**Atto del Governo n. 198**)

"

[Nota di lettura n. 190](#)

**A.S. 1236:** "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 191](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135, 136 (**Atto del Governo n. 199**)

"

[Nota di lettura n. 192](#)

**A.S. 1256:** "Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria"

"

[Nota di lettura n. 193](#)

**A.S. 1264:** "Disposizioni in materia di lavoro" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 194](#)

**A.S. 1240:** "Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca"

"

[Nota di lettura n. 195](#)

**A.S. 1184:** "Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese"

"

[Nota di lettura n. 196](#)

**A.S. 1192:** "Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie"

"

[Nota di lettura n. 197](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita (**Atto del Governo n. 213**)

"

[Nota di lettura n. 198](#)

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del *made in Italy*, integrativo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 (**Atto del Governo n. 214**)

"

[Nota di lettura n. 199](#)

**A.S. 1241:** "Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria"

"

[Nota di lettura n. 200](#)

**A.S. 1258:** "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024"

"

[Nota di lettura n. 201](#)

**A.S. 1272:** "Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico"